L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO

Alternanza scuola-lavoro

SWORD
School and Work Related Dual Learning

1.
CHE COS'È L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

L'alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica con cui si realizzano i percorsi del secondo ciclo (istruzione e formazione professionale e istruzione secondaria di secondo grado). Prevede l'integrazione nel curricolo scolastico di momenti di apprendimento in aula e periodi di apprendimento in contesto lavorativo, che si alternano tra scuola e lavoro e si fonda sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni professionali delle imprese del territorio, le personali esigenze formative degli studenti.

Le attività di alternanza scuola lavoro sono progettate, attuate e valutate dall'istituzione scolastica/formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di

rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e assicurano ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

I percorsi di alternanza sono finalizzati a:

- collegare ed integrare le conoscenze teoriche apprese in aula con l'esperienza pratica in un contesto di lavoro;
- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze richieste e valorizzate nel mercato del lavoro;
- orientare gli studenti alle scelte formative e professionali, valorizzandone le vocazioni personali, gli interessi e le attitudini;
- collegare le istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile;
- correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Attraverso l'alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei diversi approcci nell'apprendimento. La scuola e l'impresa sono considerati ambienti di apprendimento integrati tra loro, nella consapevolezza che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, vanno ampliati e differenziati i luoghi, le modalità ed i tempi dell'apprendimento.

Il modello dell'alternanza scuola lavoro supera l'idea di disgiunzione tra momento formativo ed operativo e si pone l'obiettivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze maturate "sul campo". Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo ambito teorico, offrendo nuovi stimoli all'apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona.

2.
COM'È REGOLAMENTATA

Per rendere strutturale e sistematico il rapporto tra scuola, mondo del lavoro e impresa e far compiere, ai giovani, significative esperienze in ambiente lavorativo, a livello nazionale e provinciale si è intervenuti recentemente con una revisione normativa degli strumenti e delle modalità che regolano l'alternanza scuola lavoro.

IN ITALIA

A livello nazionale le novità sull'impianto dell'alternanza scuola lavoro sono contenute nella cosiddetta Legge sulla Buona scuola (L.107/2015), dove, nel solco della legislazione precedente[1], questa metodologia diventa parte integrante e obbligatoria del curriculum scolastico per gli studenti iscritti a partire dal terzo anno dei diversi indirizzi dell'istruzione secondaria di secondo grado, nell'anno scolastico 2015/16.

IN TRENTINO

L'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro, secondo il quadro di riferimento determinato dalla legge sulla Buona scuola, si è introdotta da subito, mediante un provvedimento della Giunta Provinciale[2], che ha individuato, tra l'altro, alcuni importanti strumenti:

- uno "schema di convenzione", che contiene tutti gli elementi indispensabili per l'attivazione del tirocinio curriculare e regola i rapporti tra le istituzioni scolastiche e formative e le imprese/soggetti ospitanti;
- uno "schema di intesa", da utilizzare per promuovere l'alternanza scuola lavoro con le associazioni interessate a diffonderla presso le imprese associate (vedi organizzazioni datoriali, sindacali, enti di

[1] Legge 53/2003 e Decreto legislativo 77/2005
[2] Deliberazione della Giunta Provinciale n. 211 del 26 febbraio 2016

ricerca e Università, enti che si riferiscono al patrimonio artistico culturale e ambientale, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, etc....).

La stessa deliberazione subordina la realizzazione del tirocinio estivo, che si può attivare anche su domanda individuale dello studente, solo dopo l'espletamento o l'avvenuta programmazione del periodo previsto per il tirocinio curriculare obbligatorio, dandone quindi la priorità.

La legge provinciale del 20 giugno 2016, n. 10, di modifica della legge provinciale sulla scuola[3] ha ulteriormente specificato quanto già previsto in precedenza per l'alternanza scuola-lavoro[4], rispetto a modi, tempi, condizioni e attività di formazione in materia di tutela della salute e sicurezza, per l'inserimento degli studenti nei diversi ambienti operativi e lavorativi.

La legge provinciale ha introdotto anche elementi distintivi rispetto alla norma nazionale perché in Trentino:

- è possibile riconoscere nell'alternanza scuola-lavoro anche il lavoro retribuito e le esperienze di volontariato, nella misura definita dall'istituzione scolastica, secondo quanto stabilito dalla Giunta Provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio Provinciale;
- è prevista una quota minima da dedicare alle attività al di fuori dell'Istituto scolastico per almeno il 50% del monte orario dedicato all'alternanza scuola-lavoro, valorizzando l'esperienza concreta nel contesto lavorativo. Questa quota può essere diversamente disposta dalla Giunta Provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio Provinciale.

[3] Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5
[4] Cfr. novellato articolo 65 della Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5

In attuazione della Legge Provinciale la Giunta provinciale ha regolamentato le attività di alternanza scuola-lavoro per:

- gli studenti sportivi, anche mediante un accordo quadro con il CONI, le federazioni e le associazioni sportive del territorio[5];
- riconoscere l'attività lavorativa, secondo apposite linee guida[6], che valgono anche per gli studenti lavoratori iscritti ai percorsi serali;
- ammettere l'attività di volontariato di tipo individuale nei limiti del 20% massimo del monte ore programmato dalla scuola per l'alternanza scuola-lavoro;
- approvare il progetto di alternanza scuola lavoro che sviluppa il modello della cooperativa formativa scolastica, attuato con la Federazione trentina della cooperazione.

[5] Cfr. deliberazione della Giunta Provinciale n. 2298 del 16 dicembre 2016
[6] Cfr. deliberazione della Giunta Provinciale n. 61 del 27 gennaio 2017

3.
QUAL È LA DURATA E QUANDO SI REALIZZA

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

Nell'istruzione secondaria di secondo grado l'alternanza scuola-lavoro si realizza obbligatoriamente nell'arco dell'ultimo triennio (III°, IV° e V° anno) e prevede una durata minima del percorso di:

- almeno 200 ore nei licei;
- almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali.

Almeno la metà del monte ore dedicato alle attività dell'alternanza scuola-lavoro deve essere svolta all'esterno delle istituzioni scolastiche, salvo particolari progetti assunti dalla Giunta Provinciale, secondo le disposizioni della norma provinciale, come ad esempio il Progetto sul modello della cooperativa formativa scolastica con la Federazione Trentina della Cooperazione[7].

Le competenze apprese nel percorso di alternanza scuola lavoro integrano e sviluppano i risultati di apprendimento in esito al percorso di studi dello studente e devono essere valutate per superare positivamen-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Nell'Istruzione e formazione e professionale (IeFP) l'obbligatorietà del tirocinio curriculare è prevista nell'ordinamento provinciale, in forma strutturata e integrata all'interno del percorso:

- un minimo di 120 ore nel terzo anno di qualifica;
- un minimo del 30% (320 ore) fino a un massimo del 50% (533 ore) della durata del quarto anno di diploma professionale, impostato secondo un modello organico di alternanza scuola-lavoro, dove l'acquisizione delle competenze/abilità e conoscenze in esito alla figura professionale di riferimento è distribuito sia in ambito formativo che in ambito aziendale.

Per le qualifiche professionali di operatore alle vendite, operatore edile e operatore del legno si prevede un tirocinio curriculare più lungo e analogo a quello del quarto anno, ai fini dell'ammissione all'esame finale.

I tirocini curriculari nell'IeFP sono prepa-

[7] Cfr. Deliberazione della Giunta Provinciale n. 61 del 27 gennaio 2017

te l'anno di corso e per accedere all'esame di stato e saranno oggetto del colloquio nell'esame finale. I percorsi di alternanza scuola lavoro sono obbligatori, fanno parte integrante del curriculum scolastico di tutti gli studenti e sono programmati nel Progetto d'Istituto. Le attività di alternanza scuola-lavoro si possono realizzare anche durante la sospensione delle attività didattiche, in estate e all'estero.	rati a scuola, mediante attività di formazione e di orientamento. Durante il periodo in impresa, lo studente, supportato dal tutor scolastico e dal tutor aziendale, ha la possibilità di conoscere dall'interno l'organizzazione aziendale, di osservarne direttamente le attività e i processi di lavoro e di acquisire le competenze tecnico-professionali definite nel progetto di alternanza. La formazione presso l'impresa ha lo stesso valore della formazione in aula ed entrambe sono sistematicamente valutate durante l'anno e per l'accesso all'esame finale. Le attività di alternanza scuola-lavoro sono calendarizzate durante l'anno scolastico e possono essere realizzate anche al di fuori della provincia e all'estero.

4.
QUALI SONO LE ATTIVITÀ

Il percorso di alternanza si articola in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, utilizzando metodologie e pratiche didattiche che valorizzano stili di apprendimento anche di tipo induttivo.

Si possono realizzare diverse attività tra cui, a titolo d'esempio:

- Visite aziendali guidate;
- Testimonianze da parte di diversi soggetti dell'impresa;
- Impresa formativa simulata;
- Impresa didattica;
- Progetti realizzati su commissione da parte delle imprese pubbliche o private;
- Partecipazione a challenge (competizioni) internazionali, in team con ricercatori universitari e delle fondazioni di ricerca del territorio o che rispondono a bisogni concreti delle aziende e delle amministrazioni;
- Preparazione e accompagnamento al tirocinio;
- Tirocini curriculari presso imprese o enti pubblici o privati, comprese le organizzazioni no-profit, gli ordini professionali, gli enti che svolgono attività negli ambiti del patrimonio artistico, culturale, ambientale e di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI;
- Project work;
- Elaborazione delle esperienze maturate.

Il tirocinio curriculare costituisce quindi una delle attività del percorso di alternanza scuola-lavoro, anche se è l'esperienza più rilevante, dove l'ambiente di apprendimento è un luogo di lavoro reale, configurabile come fase "tecnico-pratica" di un percorso di alternanza, svolta presso una struttura ospitante. Conseguentemente il tirocinio curriculare non può essere identificato con l'alternanza tout court, che include anche altre esperienze e attività realizzate dalla scuola.

5.
COME SI ATTIVA IL TIROCINIO CURRICULARE

Il tirocinio curriculare, quale attività importante del percorso di alternanza scuola lavoro, si attiva da parte delle istituzioni scolastiche o formative secondo il seguente processo:

1. INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE

L'individuazione delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili per l'attivazione del tirocinio curricolare è a carico del dirigente scolastico o dell'istituzione formativa. La ricerca può essere facilitata attraverso la consultazione del Registro nazionale per l'alternanza, gestito dal sistema camerale italiano e da Infocamere, dove si trovano iscritte le aziende disposte a ospitare attività di alternanza scuola-lavoro e/o avviare contratti di apprendistato.

Questo registro/portale è ora "on line", all'indirizzo "*scuolalavoro.registroimprese*" e contribuisce concretamente alla realizzazione del collegamento organico tra istituzioni scolastiche/formative e mondo del lavoro. L'iscrizione al registro è gratuita e aperta a tutte le imprese, oltre che agli enti pubblici e privati e ai professionisti del territorio e prevede un'area aperta e consultabile in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati, che sono intenzionati ad accogliere gli studenti, il numero massimo di posti di tirocinio messi a disposizione, le attività individuate e i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere il tirocinio.

I dirigenti scolastici e formativi possono stipulare convenzioni anche con imprese che non risultano presenti nel registro, avvalersi delle collaborazioni già esistenti, attivarne di nuove, in sintonia con l'offerta disponibile sul territorio, fare riferimento ad accordi più ampi, quali intese, accordi di rete, programmi di attività e convenzioni quadro, già sottoscritti, o che si andranno a definire con i diversi soggetti istituzionali di riferimento delle singole imprese pubbliche o private.

Al termine dell'anno scolastico il dirigente, assistito dal docente tutor interno, deve redigere una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. NATURA E CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE OSPITANTI

La tipologia delle strutture ospitanti è molto più ampia rispetto al passato e include:

- imprese e rispettive associazioni di rappresentanza;
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;
- ordini professionali;
- musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali;
- enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;
- enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

I soggetti ospitanti devono essere dotati di:

- **Capacità strutturali**: ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste in alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
- **Capacità tecnologiche**: vale a dire la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nel progetto di tirocinio in convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
- **Capacità organizzative**: consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.

Le istituzioni scolastiche e formative devono verificare questi requisiti e indicarli nel testo della convenzione.

3. SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

L'attuazione del percorso avviene mediante una convenzione ad hoc[8] tra l'istituzione scolastica/formativa e il soggetto disponibile ad accogliere lo studente per periodi di apprendimento in ambito lavorativo. Alla convenzione sottoscritta dalle parti è allegato il progetto formativo personalizzato di tirocinio curriculare, coerente con l'annualità ed il percorso di studi frequentato dallo studente, che definisce le competenze in esito al percorso. Nel caso di studente minorenne il progetto formativo deve essere sottoscritto da coloro che esercitano la potestà genitoriale.

La convenzione contiene:

- la durata del tirocinio curriculare nell'ambito delle ore complessive di alternanza scuola lavoro;
- l'individuazione dei referenti interni all'istituzione scolastica (tutor scolastico) ed esterni della struttura ospitante (tutor aziendale), coinvolti sia nella co-progettazione, sia nella realizzazione delle attività in alternanza;
- le coperture assicurative, INAIL e responsabilità civile verso terzi, a cura dell'istituzione scolastica;
- l'informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in cui sono specificate dall'istituto scolastico le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allegati i relativi attestati riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;
- gli obblighi e le responsabilità dell'istituzione scolastica e della struttura ospitante;
- le modalità della valutazione dello studente.

In azienda il giovane rimane giuridicamente uno studente, in quanto il suo inserimento in attività lavorative non costituisce rapporto di lavoro ed è gratuito.

[8] Cfr. "schema tipo di convenzione" di cui all'Allegato 1, della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 211 del 26 febbraio 2016

6.
I SOGGETTI COINVOLTI

Nel processo di progettazione, attivazione, accompagnamento, monitoraggio e valutazione dei percorsi che gli studenti svolgono in alternanza intervengono, oltre al dirigente scolastico, in varia misura e in vari momenti, diversi soggetti.

IL REFERENTE DI ISTITUTO PER L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Per facilitare il processo di raccordo tra gli operatori interni ed esterni, per progettare e coordinare le attività previste per l'alternanza, nelle istituzioni scolastiche e formative del sistema trentino, i dirigenti hanno individuato per ogni istituto un docente incaricato per l'alternanza e/o referente di progetto. In particolare la figura del referente di Istituto ha il compito di:

- organizzare l'alternanza a livello complessivo, curando l'organizzazione interna, le relazioni con le imprese e la gestione della documentazione, a partire dalla convenzione;
- progettare i percorsi formativi rispetto a profili di prestazione/competenza, curricoli dei diversi indirizzi e definizione del progetto formativo individualizzato;
- relazionarsi con le altre figure dell'alternanza, coordinare e supportare la realizzazione delle attività nelle diverse classi.

DOCENTE TUTOR INTERNO

Il dirigente scolastico individua un docente tutor interno che svolge le seguenti funzioni:

- elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

- valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico o dell'istituzione formativa, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- assiste il Dirigente Scolastico o dell'istituzione formativa nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

TUTOR FORMATIVO ESTERNO

La struttura ospitante ha il compito di individuare un tutor formativo esterno, che assicuri il raccordo tra la struttura ospitante e l'istituzione scolastica e rappresenti la figura di rife-

rimento dello studente all'interno dell'impresa o dell'ente. Il tutor esterno è incaricato delle seguenti funzioni:

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- verifica il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore (di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008). In particolare le violazioni da parte dello studente di tali obblighi saranno segnalate dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie;
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

AMBITI DI COLLABORAZIONE DEL TUTOR INTERNO ED ESTERNO

Per la riuscita del tirocinio curriculare, il tutor interno e il tutor esterno condividono i seguenti compiti:

- predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione delle competenze da parte del Consiglio di classe.

7.
LE INTESE SOTTOSCRITTE E I PROGETTI DI SISTEMA

Accanto al **Protocollo d'Intesa con Confindustria Trento**, sottoscritto a inizio legislatura, per favorire il collegamento sistematico tra la scuola e il mondo delle imprese industriali, con lo sviluppo del "**Progetto Tu sei**"[9], le Intese che il presidente della Giunta Provinciale ha sottoscritto con le diverse associazioni, a sostegno della realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro, hanno come obiettivi generali quelli di:

- facilitare l'incontro e valorizzare il rapporto con le Istituzioni scolastiche e formative;
- promuovere presso le imprese associate la conoscenza e l'importanza dell'alternanza scuola-lavoro e lo sviluppo dei tirocini curriculari;
- mettere a disposizione delle scuole e delle imprese associate una convenzione quadro per la realizzazione dei tirocini curriculari, permettendo la semplificazione delle procedure con la sola redazione del progetto formativo individualizzato.

Le Intese sottoscritte sono attualmente 12 e hanno coinvolto le seguenti associazioni:

- Federazione Trentina della Cooperazione, associazione imprenditoriale di imprese cooperative che, oltre ai tirocini curriculari, ha implementato un progetto per la costituzione e avvio in ogni scuola di una cooperativa formativa scolastica, per attività da concordare con le aziende cooperative partner e con certificazione finale delle competenze in ambito cooperativo, riconosciute a livello europeo;
- Fondazione Bruno Kessler, ente di ricerca che ha sviluppato un progetto costituito da varie iniziative per promuovere e diffondere l'esposizione alla ricerca come valore formativo nelle attività di alternanza scuola-lavoro;
- Associazione oratori Noi Trento, associazione senza scopo di lucro che coordina oratori e circoli presenti sul territorio provinciale per l'attivazione dei tirocini curriculari;

[9] Progetto avviato dal 2008, con la prima sottoscrizione del protocollo tra PAT e Confindustria

- Associazione Albergatori ed imprese Turistiche della Provincia di Trento, associazione imprenditoriale di imprese ricettive e turistiche;
- Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, organizzazione imprenditoriale di imprese artigiane;
- Associazione Confcommercio Imprese per l'Italia Trentino, organizzazione imprenditoriale di imprese commerciali e punti vendita;
- Società Aquila Basket Trento 2013 S.r.l., società sportiva che ha predisposto accanto ad una proposta articolata di tirocini curriculari presso l'ufficio stampa e le aree commerciale e amministrativa, un programma di 5 iniziative e testimonianze sul basket professionistico in lingua inglese, il marketing sportivo a cura del direttore commerciale, la stampa sportiva a cura del responsabile della comunicazione, il gioco di squadra e l'integrazione culturale in lingua inglese con i campioni americani;
- Ente di Promozione Sportiva Centro Sportivo Italiano – Comitato di Trento, associazione senza scopo di lucro, di volontariato, che promuove lo sport come momento di educazione, di crescita d'impegno e di aggregazione sociale;
- Associazione sportiva dilettantistica ASD Tre Cime del Bondone Aldeno Cimone Garniga, associazione senza scopo di lucro, che svolge attività sportive, ricreative e culturali;
- Associazione Non Profit Network CSV Trentino, associazione che promuove la cultura del volontariato e del non-profit;
- Associazione Agenzia per la Promozione dello Sport della Vallagarina, associazione senza scopo di lucro con finalità di sviluppo e promozione dello sport e delle attività fisiche, di coordinamento e organizzazione di eventi e manifestazioni sportive sul territorio della Vallagarina;
- MLAL Trentino Onlus, associazione di volontariato internazionale con sede a Rovereto, in partenariato con l'Organizzazione non Governativa (Ong) Progetto Mondo, che contribuisce attivamente alla realizzazione di programmi di cooperazione allo sviluppo in 22 Paesi di Europa, America Latina e Africa.

Oltre alle Intese si sono avviati con i diversi enti pubblici collaborazioni e progettualità significative per la realizzazione di progetti mirati di alternanza scuola-lavoro.

Si tratta di:

- l'Università di Trento, che ha definito un programma di tirocini curriculari, individuando attività, posti disponibili, durate e periodi di realizzazione;
- l'Agenzia per la protezione e ambiente della Provincia Autonoma di Trento che ha proposto un articolato programma di brevi tirocini curriculari presso le diverse sedi, per approfondire la conoscenza del controllo e monitoraggio ambientale, con approfondimenti teorici specifici e attività laboratoriali;
- La federazione dei Maestri del Lavoro (Consolato provinciale di Trento) che ha individuato un programma di testimonianze su significative esperienze professionali da proporre alle scuole.
- Il progetto formativo TSM Lares e Provincia Autonoma di Trento, che fornisce alle scuole secondarie di secondo grado una serie di interventi formativi per supportare gli studenti a conoscere il mercato del lavoro trentino, le dinamiche proprie delle aziende, sia pubbliche che private, e temi legati ai contratti di lavoro, alla rappresentanza e alla previdenza, per prepararli all'inserimento nei luoghi di lavoro.

Altre iniziative sono in fase di progettazione quasi compiuta e per conoscere più in dettaglio le diverse attività presentate, nonché essere aggiornati sulle nuove proposte e intese è possibile consultare il sito su vivo scuola dedicato all'alternanza scuola-lavoro (*www.vivoscuola.it/alternanza-scuola-lavoro*).

8.
IL TIROCINIO ESTIVO

Le istituzioni scolastiche e formative possono promuovere anche tirocini estivi, come previsti dall'art. 4ter della Legge provinciale n. 19 del 16 giugno 1983 "Organizzazione degli interventi di politica del lavoro".

Il tirocinio estivo è rivolto a studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dell'istruzione e formazione professionale a partire dal primo anno scolastico ed ha le seguenti caratteristiche[10]:

- ha finalità formative e di orientamento;
- è costruito a misura dello studente, le attività svolte non devono necessariamente essere coerenti con il percorso di studi frequentato;
- ha una durata massima di tre mesi e può svolgersi anche in luoghi di lavoro diversi;
- può essere svolto in imprese private e in enti pubblici;
- si svolge esclusivamente nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio del successivo;
- è aggiuntivo e facoltativo e non può essere sostitutivo del tirocinio curriculare.

Analogamente al tirocinio curriculare anche il tirocinio estivo si attiva mediante convenzione tra il soggetto promotore (in questo caso la scuola) e il soggetto ospitante (l'impresa).[11]

Anche il tirocinio estivo non costituisce rapporto di lavoro, ma in questo caso è prevista l'erogazione allo studente di un'indennità di partecipazione non inferiore a 300 euro lordi mensili (o 70 settimanali) e non superiore a 600 euro mensili a carico del soggetto ospitante.

[10] Deliberazione n.736 del 19 maggio 2014 "Criteri e modalità di attivazione dei tirocini estivi di cui all'articolo 4-ter della legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19

[11] Lo schema di convenzione, di intesa, il piano formativo e la certificazione finale sono definite dalla deliberazione n.736 del 19 maggio 2014

Lo studente interessato a realizzare un tirocinio estivo:

- segnala la sua disponibilità all'insegnante/tutor di riferimento della propria scuola e/o valuta la proposta di tirocinio in azienda che la scuola propone agli studenti;
- avanza, in alternativa, una propria proposta di tirocinio, che la scuola si incarica di valutare.

L'istituzione scolastica che promuove i tirocini estivi, raccoglie le disponibilità delle aziende, redige il progetto formativo e di orientamento specificando la durata e le modalità di svolgimento, mette a disposizione un tutor. Le assicurazioni obbligatorie e la formazione per la sicurezza sono coperte dal soggetto ospitante, salvo diversi accordi con l'istituzione scolastica per le assicurazioni obbligatorie INAIL e responsabilità civile verso terzi.

Le imprese che accolgono gli studenti nel proprio contesto lavorativo mettono a disposizione un referente, che segue il tirocinante per tutto il percorso, che si confronta con il tutor nominato dalla scuola.

Gli studenti che frequentano il triennio conclusivo degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono tenuti prioritariamente alla frequenza del monte ore previsto per il tirocinio curriculare che risulta obbligatorio e prioritario e solo successivamente possono aderire ad un tirocinio estivo con indennità di partecipazione.

Prima dell'attivazione del tirocinio estivo, in capo a tutti i soggetti promotori di tirocinio estivo è previsto l'obbligo[12], per tutti gli studenti iscritti nell'ultimo triennio dell'istruzione secondaria di secondo grado, di verifica dell'avvenuta realizzazione del tirocinio curriculare e/o di non sovrapposizione del tirocinio estivo con il periodo programmato dalla scuola per il tirocinio curriculare.

[12] Cfr. Deliberazione della Giunta Provinciale n.211 del 26 febbraio 2016

Grafica: Luana Viliotti | www.tag.tn.it

Per informazioni:

SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE SECONDO GRADO, UNIVERSITÀ E RICERCA
Ufficio pedagogico-didattico secondaria e FP
Via Gilli, 3 – Palazzo Istruzione - Trento
Telefono: 0461 494306
E-mail: alternanza.scuolalavo@provincia.tn.it

SITO VIVO SCUOLA
www.vivoscuola.it/alternanza-scuola-lavoro